

Negoziazione assistita, CNF, monitoraggio annuale

Il Consiglio Nazionale Forense ha comunicato i dati relativi al monitoraggio per l'anno 2017 delle procedure di [negoziazione assistita](#) ex art. 2 e ss. d.l. 132/2014 conv., con mod., in [l. 162/2014](#).

In particolare, nonostante i dati parziali, si sottolinea quanto segue:

- c'è stato un incremento nell'utilizzo documentato della procedura;
- la stragrande maggioranza delle procedure è stata svolta nella [materia della crisi coniugale](#);
- in riferimento all'ambito di applicazione della negoziazione obbligatoria (istituto previsto a pena di improcedibilità della domanda), mentre da un lato si conferma il sostanziale fallimento dell'istituto in relazione alle controversie in materia di circolazione di veicoli e natanti, dall'altro si registra una diffusione dell'istituto particolarmente significativa con riferimento alle controversie in tema di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione

Ufficio Studi

Monitoraggio per l'anno 2017 delle procedure di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014.

Dati al 4 marzo 2018

SOMMARIO: 1. Il metodo di raccolta e le criticità. 2. I dati pervenuti. 3. Allegato: File excel della rilevazione.

1. Il metodo di raccolta e le criticità

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014, codesto Consiglio «con cadenza annuale provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

Il Cnf provvede al monitoraggio attraverso l'Osservatorio Nazionale Permanente per l'esercizio della Giurisdizione.

More solito appare opportuno ribadire che la previsione del citato art. 11, comma 1 presenta due problemi preliminari in riferimento alla raccolta dei dati.

In primo luogo pur stabilendo che «i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo e' stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno degli avvocati», non pone nessuna misura a presidio della prescrizione con l'effetto di affidare l'adempimento soltanto allo spirito collaborativo dei singoli avvocati. Ne consegue che, anche con riferimento al 2016, i dati pervenuti non coprono l'intero sistema ordinistico (ha risposto meno del 50% dei COA) nè riguardano l'intero anno solare.

Per agevolare e rendere più snello l'adempimento richiesto ai COA il Consiglio nazionale forense ha predisposto un software operativo che consente la raccolta e la trasmissione in via telematica dei dati relativa ai procedimenti di negoziazione. A tale sistema di raccolta, operativo dal gennaio di quest'anno, hanno al momento aderito 32 COA.

Il secondo problema di tecnica normativa attiene al metodo di raccolta prescritto per legge il quale non tiene conto delle procedure di negoziazione tentate e poi fallite, ma soltanto degli accordi effettivamente conclusi (a differenza di quanto avviene per il monitoraggio del procedimento di mediazione che tiene conto delle une e degli altri). E' chiaro, dunque, che in tal maniera si fornisce un dato parziale che, concentrandosi soltanto sugli esiti positivi del procedimento, oblitera l'effettivo ricorso e, dunque, la vitalità stessa dell'istituto.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione

Ufficio Studi

2. I dati pervenuti.

Nel corso del 2017 risultano segnalati al Consiglio nazionale forense **5316** accordi conclusi, ai quali vanno **sommati i 42** i procedimenti documentati che si sono conclusi **con esito negativo**. I dati finora pervenuti sono assolutamente parziali in quanto provenienti da soli **70** Ordini sui **139** totali; mancano, tra l'altro, all'appello Consigli di dimensioni grandi o medie come per esempio, Napoli, Reggio Calabria. Con riferimento ad alcuni Ordini, inoltre, i dati relativi sono stati estratti dagli accordi inoltrati autonomamente dai singoli iscritti e non già dalla trasmissione dell'Ente. In questa situazione si trova Roma, Ordine di grandi dimensioni, nella cui circoscrizione risultano depositati appena 7, accordi conclusi. Va, inoltre, segnalato che il tempo medio di inoltro dei dati è molto variabile da Ordine a Ordine cosicché continuano a pervenire informazioni per tutto l'anno successivo a quello in corso. Per tale motivo in allegato a questa relazione si trasmettono i dati definitivi relativi al 2016 e alla prima applicazione del DL 32/2014 (2014/2015).

Tali circostanze rendono difficoltosa l'analisi la quale, perciò, non può che risultare affetta dei medesimi profili di incompletezza dei dati raccolti.

Tanto premesso può essere rilevato che:

a) C'è stato un incremento nell'utilizzo documentato della procedura, atteso che la rilevazione, relativa 2016 si è conclusa con il rilievo – al marzo 2017 (ma cfr. appendice) di 4132 accordi conclusi provenienti, anche in questo caso, soltanto da circa il 50% degli Ordini.

b) si conferma il dato per cui la stragrande maggioranza delle procedure è stata svolta nella materia della crisi coniugale (**4268** accordi raggiunti): in particolare risultano raggiunti **2319 accordi in materia di separazione personale dei coniugi, 1946 in materia di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 3** relativi a **modifiche delle condizioni** di separazione o divorzio.

Pari a 793 sono gli accordi conclusi nelle materie per cui la negoziazione assistita è prevista a pena di improcedibilità della domanda. Nel dettaglio si rilevano:

1) **43** accordi relativi a controversie in materia di risarcimento del danno da **circolazione di veicoli e natanti**;

2) **750** relativi **pagamento a qualsiasi titolo di somme** non eccedenti cinquantamila euro (al di fuori dei casi in cui è previsto obbligatoriamente il ricorso alla mediazione). **In questo settore la diffusione dell'istituto è particolarmente significativa**, atteso che a fine del 2016, gli accordi registrati ammontavano a 250. Frequente, in questo settore, il ricorso all'istituto per il pagamento del credito professionale dell'avvocato;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione

Ufficio Studi

In riferimento all'ambito di applicazione della negoziazione obbligatoria, sia pur sulla base del ridotto campione numerico, non può che confermarsi il sostanziale fallimento dell'istituto in relazione alle controversie in materia di circolazione. La circostanza ripete quanto già verificato in sede di applicazione del d.lgs. n. 28/2010 che, nella versione originaria, assoggettava la materia del risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti alla mediazione obbligatoria.

4) Gli ulteriori **443** accordi conclusi in settori di contenzioso diversi dalle materie sottoposte a obbligatorietà e familiari, riguardano in parte pagamenti di somme di valore superiore a € 50.000 (152 casi), in qualche caso materie per le quali è obbligatorio il ricorso alla mediazione (scioglimento della comunione, controversie rientranti nel novero delle azioni relative a diritti reali di cui all'art. 5, d.lgs. n. 28/2010), in altre ipotesi controversie relative all'esecuzione di contratti anche nell'ambito della crisi di impresa.

Per quanto sopra osservato in punto di esecgesi dell'art. 11, il rilievo delle procedure intentate e **fallite** si ferma a **42 procedimenti**.